

## **TI\_GERICHTE 14.2017.158 vom 19. Dezember 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-12-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2017.158](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2017.158)

FR: TI\_GERICHTE 14.2017.158 du 19 décembre 2017

IT: TI\_GERICHTE 14.2017.158 del 19 dicembre 2017

### **Regeste**

Rigetto definitivo dell'opposizione. Ripetibili. Legittimazione del rappresentante della fondazione italiana istante. Compensazione con il danno causato dagli organi della parte istante

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha anzitutto respinto l'eccezione sollevata dalla convenuta, secondo cui RA 1 non potrebbe da solo validamente rappresentare la fondazione istante, rilevando come secondo l'art. 13 dello statuto della medesima, nella sua versione modificata il 18 agosto 2015, la fondazione possa essere rappresentata dal presidente o dal segretario-tesoriere con firma individuale. In merito alle differenze tra le firme di PI 1 apposte sui documenti allegati allo scritto 25 agosto 2017 della convenuta, il Pretore aggiunto ha considerato che "le discrepanze non siano sostanziali e che la struttura della firma sia la medesima nei vari atti". Nel merito, il primo giudice ha ritenuto che la sentenza 10 ottobre 2016 del Tribunale federale costituisce un valido titolo di rigetto dell'opposizione per le ripetibili di fr. 6'000.– poste a carico della RE 1, mentre non lo è per le spese giudiziarie di fr. 5'000.–, che risultano essere state anticipate dalla stessa clinica debitrice. Infine, l'eccezione di compensazione fatta valere da quest'ultima è stata respinta in mancanza di prova del danno di cui essa chiede il risarcimento sulla base del decreto d'accusa emesso il 13 marzo 2017 contro RA 1 per furto, danneggiamento aggravato e violazione di domicilio ai danni della clinica.

#### **E. 4**

Nel reclamo la RE 1 ribadisce anzitutto i suoi dubbi sull'autenticità della firma – non autenticata – di PI 1 sul verbale del 18 agosto 2015, la cui struttura è diversa da quella delle firme figuranti sui documenti prodotti dalla convenuta nella sua presa di posizione del 25 agosto 2017. La reclamante lamenta il fatto che la CO 1 non sia iscritta presso alcuna camera di commercio italiana, ciò che rende impossibile un controllo dei poteri di firma, e denuncia una disparità di trattamento rispetto a quanto vale a suo parere per qualsiasi persona giuridica svizzera.

#### **E. 4.1**

Senonché anche in diritto svizzero le persone giuridiche non sono necessariamente iscritte a registro di commercio; in particolare le fondazioni ecclesiastiche e di famiglia non abbisognano iscrizione (art. 52 cpv. 2 CC), se non nei casi previsti agli art. 934 cpv.1 CO o 86 LFus. Ad ogni modo, la fondazione istante non è sottoposta al diritto svizzero, neppure per quanto attiene alla sua rappresentanza verso terzi (art. 154 e 155 lett. i LDIP), giacché ha la sede in Italia. E la reclamante non pretende, per avventura, che la validità del potere di

firma di RA 1 sia subordinata all'iscrizione della fondazione in una camera di commercio italiana.

#### **E. 4.2**

Quanto alla declamata discrepanza tra le firme messe a confronto, la reclamante si limita a ripetere la propria opinione senza confrontarsi con la motivazione del Pretore aggiunto, che non le ha ritenute sostanziali, la struttura della firma essendo la medesima in tutti i casi. La ricevibilità della censura è pertanto dubbia, giacché l'insorgente, per ossequiare l'obbligo di motivare il reclamo (art. 321 cpv. 1 CPC), deve spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A\_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). In ogni caso, la RE 1 non ha dimostrato che il primo giudice, nel ritenere che RA 1 sia abilitato a rappresentare da solo l'istante, abbia apprezzato i fatti e i documenti sottopostigli in modo manifestamente errato. Del resto, le firme di PI 1 sull'"atto costitutivo e statuto di fondazione" del 25 luglio 2005 e sulla modifica del 27 novembre 2014 (doc. 4 accluso alle osservazioni del 24 luglio 2017, act. II), la cui autenticità è ammessa dalla reclamante, sono sostanzialmente identiche a quella sulla modifica dello statuto del 18 agosto 2015 (doc. accluso allo scritto 21 agosto 2017, act. V/A). Anche se fosse ricevibile, la censura dovrebbe quindi essere respinta (v. sopra consid. 1.2).

#### **E. 5**

La reclamante ripete poi che il danno causato da RA 1 e PI 1 alle sue attrezzature, apparecchiature mediche, mobilio e inventario, di cui risponde la fondazione per mancata diligente sorveglianza, è ben superiore all'importo da quest'ultima posto in esecuzione. Pare così sollevare l'eccezione di compensazione.

#### **E. 5.1**

In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF l'escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci ("mit völlig eindeutigen Urkunden", cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l'estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Tra i motivi di estinzione del credito figura anche la compensazione. Al riguardo l'escusso deve dimostrare con documenti non solo la causa dell'estinzione (il credito compensante) ma anche l'importo esatto per cui il credito risulta estinto (DTF 136 III 627 consid. 4.2.3).

#### **E. 5.2**

Nel caso specifico, il Pretore aggiunto ha respinto l'eccezione di compensazione fatta valere dalla convenuta per mancanza di prova del danno di cui essa chiede il risarcimento sulla base del decreto d'accusa emesso il 13 marzo 2017 contro RA 1, facendo notare che per le

pretese di natura civile tale decreto rinvia al foro civile. La reclamante non spende una parola al riguardo. Ancora una volta (v. sopra consid. 4.2) la ricevibilità della sua censura appare alquanto dubbia. Sia come sia, essa non ha dimostrato, in conformità dell'art. 81 LEF, l'entità del suo danno, sul quale il procuratore pubblico non si è pronunciato (rinviano la questione al foro civile), né la responsabilità della fondazione istante, che non era parte al procedimento penale. La sentenza impugnata resiste quindi alla critica anche dal profilo sostanziale.

#### **E. 6**

Ciò posto, il reclamo va respinto. È infatti pacifico – e non è neppure contestato – che la sentenza 4A\_353/2016 emessa il 10 ottobre 2016 dal Tribunale federale (doc. D) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione nel senso dell'art. 80 cpv. 1 LEF per le ripetibili di fr. 6'000.– poste a carico della reclamante, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO).

#### **E. 7**

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

#### **E. 8**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: –; –CO 1, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II  
presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici  
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.